



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 30/04/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2024.-

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 21:13 , nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | Nome | P | A | | Nome | P | A |
|---|------------------------------|---|---|----|---------------------|---|---|
| 1 | LUNARDI PIERO | X | | 10 | AGOSTINI STEFANO | X | |
| 2 | BARDELLI ROBERTO | X | | 11 | SHKURTAJ XHULIANO | X | |
| 3 | GORBI FEDERICO | X | | 12 | LA PIETRA PATRIZIA | X | |
| 4 | BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE | X | | 13 | CIONI SANDRO | X | |
| 5 | VETTORI BENEDETTA | X | | 14 | BENINI CATERINA | X | |
| 6 | GARGINI ILARIA | X | | 15 | ROMAGNOLI FRANCESCO | X | |
| 7 | CHITI SILVIA | X | | 16 | BARBASSO SILVANO | X | |
| 8 | LOTTI ELISA | X | | 17 | BASETTI ANDREA | X | |
| 9 | GARGINI LUIGI | X | | | | | |

ASSEGNATI: 17 IN CARICA: 17
PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Roberto Bardelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale gestisce la seduta mediante strumentazione informatica.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Shkurtaj Xhuliano, La Pietra Patrizia, Romagnoli Francesco.

La seduta è: Pubblica

La registrazione della seduta è visionabile dal sito istituzionale dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata e di seguito riportata nel presente verbale così da farne parte integrante e sostanziale, considerato che la proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione consiliare in data 24/04/2024, invita il relatore ad illustrarne il contenuto.

Terminata la relazione dell'Assessore Federico Gorbi, il Presidente apre la discussione.

Intervengono i Consiglieri Benini, Agostini, Bruschi e il Presidente del Consiglio comunale Bardelli.

Nessun altro intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto: il consigliere Cioni anticipa il voto contrario e il consigliere Agostini anticipa il voto favorevole.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha previsto:
 - al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - al comma 654, che in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - al comma 683 dell'art. 1 della suddetta legge dispone che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto, da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, nr. 446;
- l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 nr. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito con decorrenza 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5quines, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che: a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che con l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sono state attribuite anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visti i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti:

- Deliberazione nr. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m., avente ad oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

- Deliberazione nr. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

- Determinazione nr. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" ed i relativi allegati;

- Deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*";

- Deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*";

- Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";

- Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 avente ad oggetto "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF*";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale adottata nell'odierna seduta consiliare dipesa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) di aggiornamento per il biennio 2024-2025, approvato dall'Autorità di ambito ATO Toscana Centro con deliberazione nr. 3 dell' 11/04/2024;

Rilevato che il PEF 2024 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) un importo complessivo pari a 2.352.270 euro;

Preso atto che l'importo del PEF, su cui saranno calcolate le tariffe per l'anno 2024 è pari ad Euro 2.314.270 così determinato:

Euro 2.352.270 Costo complessivo PEF 2024

(-) Euro 49.640 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020

(+) Euro 11.639 Costi per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani

Euro 2.314.270

Ritenuto opportuno, con riferimento all'annualità 2024, stabilire la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 57,00% a carico delle prime e del 43,00% a carico delle seconde;

Preso atto:

- della simulazione del gettito potenziale determinabile con le tariffe TARI per l'anno 2024 in approvazione, effettuata con i software in dotazione al Gestore del servizio ALIA Servizio Ambientali S.p.a. agli atti dell'Ufficio Programmazione e controllo;
- che la simulazione tariffaria è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni risultanti dalla banca dati del Gestore al 1° gennaio 2024;
- che il gettito previsto è stato calcolato applicando le tariffe alle superfici tassabili e agli elementi rilevanti per il calcolo di ciascuna categoria di utenza a tale data;

Vista la proposta di Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di soggetto gestore, dello schema contenente le tariffe TARI per l'anno 2024 distinte per Utenze Domestiche e per Utenze Non Domestiche, elaborata sulla base del PEF 2024-2025, trasmesso formalmente e allegato al presente atto (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2024, la tariffa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base del piano economico e finanziario 2024;

Rammentato che l'articolo 1, comma 666 della Legge n. 147/2013 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo" e che l'articolo 2, comma 1 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 fissa, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la misura del tributo TEFA al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 06.06.2014, e successivamente modificato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale: nr. 29 del 11.04.2016; nr.18 del 28.02.2018; nr. 41 del 20.06.2019, nr. 25 del 30.04.2020, nr. 35 del 28.06.2021 e nr. 13 del 02.05.2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale nr. 10 del 20.03.2024 con la quale sono state definite il numero e la data di scadenza delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2024: 31 maggio e 30 settembre 2024 quali rate in acconto calcolate sulla base delle tariffe 2023 e 03 dicembre 2024 scadenza a saldo calcolata sulla base delle tariffe previste per il 2024;

Preso atto che:

- dell'art. 57-bis, comma 2 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del D.L. 124/2019, che ha introdotto, a carico di ARERA, la seguente disposizione: "Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge",

- il DPCM richiamato non è stato ad oggi adottato, per cui ARERA non ha potuto definire le modalità attuative dell'agevolazione;

Ritenuto quindi, nell'attesa dell'adeguamento normativo, sopra richiamato, e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 27 commi 1 e 2 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti T.A.R.I., di proseguire nelle politiche di sostegno alle famiglie confermando alle utenze domestiche le seguenti agevolazioni:

- esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
- applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;

Tenuto conto di quanto stabilito dai seguenti commi dall'art. 27 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti T.A.R.I. :

- comma 3 – Nella delibera di determinazione delle tariffe annuali può essere prevista un'agevolazione sulle tariffe alle utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero. Per l'anno 2024 si prevede la conferma dell'esenzione dal pagamento della TARI alle utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- comma 4 – Per le utenze non domestiche attivate nel corso dell'anno, con la delibera di approvazione delle tariffe, possono essere previste riduzioni e/o esenzioni dal pagamento della T.A.R.I.. Per l'anno 2024 si prevede l'esenzione dal pagamento della T.A.R.I. per le attività commerciali avviate nell'anno 2024 nel centro storico di Serravalle capoluogo dalla data di inizio attività fino al 31/12/2025;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'articolo 13:

- il comma 15, in base al quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- comma 15-ter con cui è previsto che, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Considerato, inoltre, che la Deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1_a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2_a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

il cui importo complessivo sarà comunicato da parte del gestore ALIA SpA in sede di emissione della bollettazione a conguaglio anno 2024;

Richiamato, inoltre, il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dell'Ambiente (TUA)) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, eliminando i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali; l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non sono assoggettate a tariffa, fatta eccezione per i soggetti che conferiscono al servizio pubblico con riferimento alle aree non direttamente adibite alla produzione e a magazzini non funzionalmente collegati alla produzione stessa;

Valutata, pertanto, la necessità di mantenere, anche per l'anno 2024, la tariffa per la categoria delle utenze non domestiche "20. *Attività industriali con capannoni di produzione*", al fine di consentire l'applicazione della tariffa TARI per le fattispecie sopra descritte;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Considerato che nel Bilancio di previsione 2024/2026, per l'annualità 2024, risulta già un gettito TARI pari al limite di entrate tariffario previsto dal PEF per l'annualità 2024 per euro 2.314.270,00 ;

Vista la Deliberazione CC n. 64 del 29/12/2023 mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Vista la Deliberazione CC n. 65 del 29/12/2023 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in data 22.04.2024 con verbale nr. 10, in ottemperanza all'articolo 239, del D.Lgs nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 4 (Cioni, Barbasso, Romagnoli e Benini) ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1.** di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.** di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2024 per ogni categoria di Utenza Domestica e Non Domestica come indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3.** di stabilire, per l'anno 2024, che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'art. 14, comma 4 del Regolamento TARI, sia assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 12%;
- 4.** di stabilire la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 57,00% a carico delle prime e del 43,00% a carico delle seconde;
- 5.** di confermare per l'anno 2024 i coefficienti ka e kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche, già in vigore;
- 6.** di confermare per l'anno 2024 i coefficienti kc e kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, già in vigore;

- 7.** di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (art. 21 del Regolamento TARI);
- 8.** di confermare a favore delle utenze domestiche le seguenti agevolazioni:
- esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
 - applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;
- 9.** di confermare l'esenzione dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 10.** di esentare dal pagamento della T.A.R.I. le attività commerciali avviate nell'anno 2024 nel centro storico di Serravalle capoluogo dalla data di inizio attività fino al 31/12/2025;
- 11.** di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia di Pistoia
- 12.** di dare atto che le tariffe così approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e saranno utilizzate per la determinazione del saldo TARI per l'anno 2024, secondo quanto previsto dalla deliberazione Consiglio Comunale nr. 10 del 20.03.2024 relativa alle scadenze TARI 2024;
- 13.** di dare atto che dall'anno 2024 saranno applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1_a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2_a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 14.** di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Gestore del servizio) a cura dell'ufficio proponente;
- 15.** di provvedere ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15 e 15-quinquies del D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. nr. 214/2011.

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, per consentirne l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Bardelli

Il Segretario Comunale
Vera Aquino

(atto sottoscritto digitalmente)

